

Tribunale Ordinario di Novara SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato, dott.ssa Veronica Zanin, letta la proposta di accordo depositata ai sensi dell'art. 7 bis e dell'art. 9 della L. 3/2012 da Maria Grazia Marola e Gloria Imazio; rilevato che:

- le parti ricorrenti hanno depositato una proposta di accordo con i creditori c.d. familiare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis L. 3/2012 deducendo l'origine comune del sovraindebitamento;
- tale comune origine è stata, dalla stesse ricorrenti e dall'OCC, individuata dalla significativa esposizione nei confronti dell'Erario nella loro qualità di socie illimitatamente responsabili della società MTR S.n.c.:
- la proposta di accordo prevede la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile, determinata in considerazione delle somme indicate come necessarie per il sostentamento delle debitrici, mentre alcun atto di liquidazione di beni mobili o immobili è previsto nella proposta di accordo;
- l'accordo propone il versamento di 240 rate mensili da corrispondersi a fine mese (durata: 20 anni) al fine di procedere al pagamento integrale di creditori privilegiati e chirografari; considerato che:
 - la proposta è stata integrata con la formazione di masse attive o passive distinte;
 - l'attestazione dell'OCC è stata integrata comparando l'accordo proposto con l'alternativa liquidatoria, intendendo per tale la liquidazione del patrimonio prevista dalla stessa L. 3/2012 ed illustrando le ragioni per cui si è ritenuto necessario determinare il valore delle quote di partecipazione in società delle ricorrenti avendo riguardo la solo valore nominale delle quote;
 - le ricorrenti hanno depositato documentazione integrativa attestante le spese sostenute;
 - in data 25/8/2022 le ricorrenti hanno reso i chiarimenti richiesti, determinando l'importo per cui devono ritenersi ammessi al voto i creditori privilegiati soddisfatti con dilazione secondo i principi espressi da Cassazione Civile n. 11882 del 18/06/2020;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012; ritenuto, dunque, di dover procedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 della L.3/2012 così come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

p.q.m.

fissa ai sensi dell'art. 10 della L.3/2012 così come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 l'udienza del **1/12/2022** alle ore **11.45**;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano trasmesso ai creditori **entro il 31/10/2022** a cura del professionista incaricato di svolgere le funzioni dell'OCC;

avvisa i creditori che potranno far pervenire anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata **almeno dieci giorni** prima dell'udienza sopra fissata e che in mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro comunicata;

dispone sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, il divieto di azioni esecutive, sequestri conservativi ed acquisizioni di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori per titolo anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili; ordina la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone che la proposta ed presente provvedimento vengano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara.

Si comunichi.

Novara, 23/09/2022

Il G.D. dott. Veronica Zanin

TRIBUNALE DI NOVARA

Alla procedura di:

COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

* * *

Nell'interesse di debitori:

MAROLA MARIA GRAZIA

nata a Novara il 23/08/1941 residente a Romagnano Sesia (NO) in Francesco Petrarca 2 c.f. MRLMGR41M63F952E

IMAZIO GLORIA

nata a Novara il 28/06/1964 residente a Romagnano Sesia (NO) in Francesco Petrarca 2 c.f. MZIGLR64H68F952E

* * *

PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

ex artt. 6 e ss. L. n. 3/2012

* * *

Le sottoscritte MAROLA MARIA GRAZIA, nata a Novara il 23/08/1941, residente a Romagnano Sesia (NO) in Francesco Petrarca 2, c.f. MRLMGR41M63F952E e IMAZIO GLORIA, nata a Novara il 28/06/1964, residente a Romagnano Sesia (NO) in Francesco Petrarca 2, c.f. MZIGLR64H68F952E

PREMESSO

- che si trovano in una situazione di sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 della L. n. 3/2012;
- che non sono assoggettabili alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- che non hanno fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi;
- che esiste l'intenzione di porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento; tutto ciò premesso,

INTENDONO PROPORRE

ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, nell'ambito della procedura di composizione della crisi di cui alla L. n. 3/2012.

AVVIO DELLA PROCEDURA

Le sottoscritte con istanza del 15/12/2021 chiedevano all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Novara la nomina di un Gestore della crisi.

L'Organismo nominava il dott. Fabio Piazzano.

Il sopracitato professionista ha coadiuvato le scriventi nella redazione della presente proposta e ha svolto i compiti a lui attribuiti dalla legge.

* * *

LE CAUSE DELLA CRISI

Le cause della crisi da sovraindebitamento possono essere rinvenute nella partecipazione delle scriventi nella società MTR s.n.c. la quale era destinataria di avvisi di pagamento per dazi doganali, iva, interessi e sanzioni. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17238 del 2019 confermava in via definitiva la condanna della società al pagamento delle somme intimate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nel corso dei giudizi di merito era stata concessa garanzia ipotecaria volontaria a favore della Pubblica Amministrazione procedente a fronte della sospensione dell'esecutività degli atti.

La società MTR, nel frattempo, è stata chiusa ma le sottoscritte, quali socie illimitatamente e solidalmente responsabili, rispondono di tutti i debiti della stessa ai sensi dell'art. 2291 c.c. Il debito residuo verso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione in capo alle scriventi ammonta oggi a circa euro 982mila: anche facendo ricorso alle possibilità di rateazione concesse dalla legge, l'adempimento è risultato insostenibile.

* * *

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale, alla data del 31/3/2022, così determinata.

<u>Attivo</u>

Immobili	€ 649.118
Partecipazioni	€ 105.000

Disponibilità liquide	€ 1.162
Totale Attivo	€ 755.280

Per maggiori dettagli si rimanda all'allegato 2.

Passivo

Erario	€ 1.015.404
Banche	€ 148.392
Totale Attivo	€ 1.163.796

Per un dettaglio dei debiti si rimanda all'allegato n. 1.

Si da atto che:

- il creditore BancoBPM (credito: euro 36.540) vanta una garanzia ipotecaria di primo grado per euro 130.000 sull'immobile sito in Comune di Romagnano Sesia (NO), via Petrarca 2, Catasto Fabbricati, Foglio 28, particella 241, 2 appartamenti, 1 box, 1 deposito, intestato a Marola Maria Grazia;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (credito: euro 982.019) vanta una garanzia ipotecaria di secondo grado per euro 420.000 sui beni immobili di Maria Grazia Marola.

Il medesimo creditore vanta una garanzia ipotecaria su beni di terzi.

* * *

IL PIANO SOTTOSTANTE LA PROPOSTA DI ACCORDO

La proposta alternativa ai creditori prevede:

1. il consolidamento delle posizioni;

- 2. la rateizzazione del debito in 240 rate mensili al tasso di interesse legale;
- 3. mantenimento degli immobili a garanzia dell'adempimento;
- 4. destinazione dell'eventuale ricavato di vendita dei beni alla riduzione dell'indebitamento.

La situazione debitoria viene cristallizzata in quella attuale di totali euro 1.163.796.

Il pagamento dilazionato in 20 anni porta ad una rata mensile di euro 4.849 oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 c.c. (ad oggi pari all'1,25% corrispondente ad un onere finanziario di 1.200 euro mensili per l'anno in corso). Il totale impegno finanziario a servizio della proposta ammonta quindi a circa euro 6.060 mensili.

La ripartizione della somma ai creditori avverrà sulla base della percentuale di partecipazione degli stessi alla massa passiva.

Gli immobili sono mantenuti a garanzia dell'adempimento così come le partecipazioni finanziarie in quanto tali beni generali le risorse finanziarie per garantire i pagamenti.

Il corrispettivo di un'eventuale alienazione dei beni di proprietà sarà destinato a riduzione dell'esposizione debitoria secondo l'ordine dei privilegi e nel rispetto, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, di quanto previsto dall'art. 52 DPR 602/73.

I flussi finanziari della famiglia sono stimabili in euro 14mila circa e così dettagliati:

	Marola	Ignazio	Totale
Pensione	934,00	-	934,00
Stipendio STL	-	2.200,00	2.200,00
Compensi amministratore	9.500,00	250,00	7.250,00
Affitti percepiti	626,67	900,00	1.526,67
Totale redditi mensili	11.060,67	3.350,00	14.410,67

Sullo stipendio della sig.ra Gloria Imazio grava una cessione del quinto dello stipendio a favore di Unicredit e un pignoramento verso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione: si chiede l'inopponibilità della cessione del quinto art. 8, comma 1 bis, l. 3/2012, nonché l'interruzione del pignoramento come previsto dall'art. 10 l. 3/2012.

Le spese per il sostentamento della famiglia sono stimabili in circa euro 7.700, così dettagliate:

Tipologia di spesa	Marola	Imazio
Utenze	940,00	150,00
Spesa alimentare	1.200,00	1.400,00
Spese per salute	200,00	350,00
Assicurazioni	100,00	100,00
Imu – Tari	188,33	96,00
Varie (shopping, trasporti, tempo libero, altro)	1.000,00	1.000,00
Manutenzione immobili	750,00	280,00
Totale	4.378,33	3.376,00

La proposta risulta quindi sostenibile anche tenendo conto di eventuali incrementi del tasso di interesse legale.

Tra le spese da pagarsi in prededuzione vi è il compenso dell'OCC che ha formalizzato un preventivo di euro 27.733,50 (doc. 7). Un primo acconto è già stato versato e il saldo verrà pagato con le disponibilità esistenti e con i flussi dei primi 4 mesi successivi all'omologa dell'accordo.

Infine, per l'assistenza alla raccolta della documentazione, alla domanda all'OCC, alla predisposizione della presente proposta ed al suo deposito telematico presso il Tribunale è previsto un compenso a favore dell'avv. Roberto Drisaldi di euro 2.000 oltre accessori di legge.

Romagnano Sesia (NO), 18/6/2022 (Maria Grazia Marola) Monok Mang Grazia (Gloria Imazio) Howe Huasio

ALLEGATI

Alla presente proposta sono allegati, ai sensi dell'art. 9 L. n. 3/2012:

- 1. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- 2. l'elenco dei beni e la dichiarazione di inesistenza di atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- 3. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 4. l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- 5. lo stato di famiglia;
- 6. l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia;
- 7. preventivo OCC.